

I contratti di collaborazione nei *call center* dopo la riforma Monti-Fornero

di Pasquale Chieco e Germano Farina

1. Premessa 2. La disciplina dei contratti a progetto e le innovazioni della riforma Monti - Fornero. 3. L'art. 24bis della l. 7 agosto 2012, n. 134. 4. L'esclusione dei *call center* in *outbound* dall'obbligo di applicare ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa la disciplina dell'art. 61 e ss. d.lgs. 276/2003 (c.d. collaborazioni a progetto) 5. La residua ipotesi per i *call center* in *outbound* di applicare ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa la disciplina dell'art. 61 e ss. d.lgs. n. 276/2003.

1. Premessa

La legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. riforma Monti-Fornero, è intervenuta sulla disciplina dei contratti di collaborazione a progetto (art. 61 e ss. d.lgs. n. 276/2003) apportando rilevanti modificazioni, seguite dalla subitanea integrazione, operata dall'art. 24-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134 (di conversione del d.l. n. 83/2012), in tema di applicazione della detta disciplina alle attività dei *call center*.

2. La disciplina dei contratti a progetto e le innovazioni della riforma Monti-Fornero.

Prima di scendere nel cuore della problematica posta dai recenti interventi legislativi, occorre ricordare il quadro della regolamentazione del lavoro autonomo svolto mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa (*cococo*) dopo l'introduzione con il d. lgs. 276/2003 della disciplina delle collaborazioni a progetto (*cocopro*).

L'art. 61, comma 1, nella originaria formulazione, ha disposto che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. «*devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore ...*», aprendo così a una serie di disposizione dirette a regolamentare il contenuto di questa nuova (sub)tipologia contrattuale¹.

Il lavoro a progetto (e la sua disciplina), tuttavia, non ha assorbito tutti i contratti di collaborazione riconducibili, in senso lato, all'area della cd. "parasubordinazione" né ha abrogato il disposto dell'art. 409 n. 3 c.p.c. – che, seppure ai fini processuali, definisce la tipologia contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa – e le disposizioni speciali che hanno via via costruito una

¹ Con la disciplina dell'art. 61 ss. d.lgs. n. 276/2003 l'inerenza a un progetto o programma di lavoro (o fase di esso) è divenuta elemento tipizzante e necessario di questo nuovo schema negoziale: in questo senso V. Pinto, *Le "collaborazioni coordinate e continuative" e il lavoro a progetto*, in *Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo 276/2003*, a cura di P. Curzio, Cacucci, Bari, 2003, 316 e ivi per l'ampia e approfondita ricostruzione del dibattito dottrinale e giurisprudenziale a ridosso dell'emanazione del d.lgs. n. 276/2003. Sostengono, seppure entro diversi percorsi argomentativi, che la disciplina del d.lgs. n. 276/2003 introduce un nuovo tipo contrattuale, M. Miscione, *Il collaboratore a progetto*, in *Lav.Giur.*, 2003, n. 9, 820 ss.; L. Castelvetti, *Il lavoro a progetto: finalità e disciplina*, in *La riforma Biagi del mercato del lavoro*, a cura di M. Tiraboschi, Giuffrè, Milano, 2004, 152 ss.; M. Pedrazzoli, *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali*, in AA.VV. *Il nuovo mercato del lavoro*, Zanichelli Editore, Bologna, 2004, 690; F. Lunardon, *Lavoro a progetto e lavoro occasionale*, in *Commentario al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, coordinato da F. Carinci, 2004, Vol. IV, *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali, certificazione dei rapporti di lavoro*, a cura di P. Bellocci, F. Lunardon e V. Speziale, Ipsoa, Milano, 2004, 20 e ss..

rete di prescrizioni (fiscali e previdenziali) e di tutele (dalla maternità alla malattia) attorno alle cococo.

L'art. 61 del d.lgs. 276 ha escluso dal precetto (inderogabile) di ricondurre i cococo al contratto di collaborazione a progetto (cocopro) e alla sua disciplina diverse fattispecie di lavoro coordinato e continuativo² caratterizzate dal fatto di riguardare particolari categorie di lavoratori autonomi (agenti e rappresentanti di commercio, esercenti professioni intellettuali, componenti di organi di amministrazione e controllo delle società, partecipanti a collegi e commissioni, percipienti la pensione di vecchiaia) ovvero di svolgersi con specifici datori di lavoro o in determinati contesti produttivi (prestazioni in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche o presso la pubblica amministrazione) o, ancora, di svolgersi con particolari modalità (prestazioni occasionali). Come è evidente, sin dall'introduzione del cocopro è emersa la persistente presenza, nella sistemazione tipologica dei contratti di lavoro autonomo connotati dalla continuità e dal coordinamento della prestazione, di fattispecie negoziali che, per essere espressamente escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 61 e ss. d.lgs. n. 276/2003, debbono essere ricondotte alla disciplina (generale o residuale) delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. E ciò a prescindere dalla ricostruzione sistematica del cocopro quale nuovo schema negoziale ovvero, secondo la prospettazione che a noi pare più convincente, quale nuova *species* del *genus* 'contratto di collaborazione coordinata e continuativa'³.

Ebbene, in questo contesto, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati in relazione alle attività in 'outbound' dei *call center* sono stati pacificamente ricondotti alla disciplina dei cocopro, secondo quanto precisato dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 17/2006 (cd. Circolare Damiano), che ai fini della corretta utilizzazione di tale (sub)tipologia contrattuale ha fornito una serie di indicazioni (concernenti i criteri di individuazione e specificazione del progetto o programma di lavoro, i requisiti essenziali per l'autonomia della prestazione, le forme consentite di coordinamento), con specifico riferimento al settore dei *call center*.

La legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. riforma Monti-Fornero, come già anticipato, ha introdotto importanti innovazioni nella disciplina dei cocopro. Tali innovazioni, per un verso hanno innalzato il livello dei diritti e delle tutele del collaboratore a progetto (stabilendo criteri più stringenti per la determinazione del corrispettivo e limiti precisi alla libertà di recesso del committente), per altro verso, hanno rafforzato le regole e gli istituti miranti a contrastare l'uso abnorme e distorto di tale tipologia contrattuale (prevedendo ulteriori casi e condizioni di conversione del cocopro in contratto di lavoro subordinato e introducendo una specifica disciplina per le prestazioni di lavoro autonomo rese da titolari di partita iva)⁴.

In questo contesto innovativo, tuttavia, è rimasto immutato il rapporto tra tipo contrattuale cococo e sub-tipo cocopro, innanzi evidenziato.

Fatto sta che già durante l'iter di discussione e immediatamente dopo l'approvazione e la pubblicazione (28 giugno 2012) della riforma Monti-Fornero, si è sviluppato un intenso dibattito in ordine agli effetti dell'applicazione della nuova disciplina ai *call center*, per i quali erano rimaste valide ed efficaci le indicazioni della circolare Damiano, innanzi ricordate. Si sono paventate, infatti, gravi conseguenze sulla sostenibilità economica delle attività delle imprese gerenti i *call center* quale effetto delle nuove prescrizioni in materia di corrispettivi di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 276/2003. E ciò non tanto e solo in relazione alla determinazione ordinaria dei corrispettivi secondo

² Resta ferma, infatti, la possibilità di collaborazioni "semplici" di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. non integrate con quanto dice l'art. 61, comma 1, per tutte le situazioni "esenti" o "immunizzate" e per tutte le altre arguibili: in questi termini, M. Pedrazzoli, *Riconduzione a progetto delle collaborazioni coordinate e continuative, lavoro occasionale e divieto delle collaborazioni semplici: il cielo diviso per due*, in AA.VV., *Il nuovo mercato del lavoro*, cit., 693; da ultimo, cfr. L. Lodi, *Riconducibilità ad un progetto. Co.Co.Co. e parasubordinazione*, in *Dir.Prat.Lav.*, 38/2012, 2382.

³ Cfr. M. Napoli, *Riflessioni sul contratto a progetto*, in AA.VV., *Diritto al lavoro, nuovi problemi, l'omaggio dell'accademia a Mattia Persiani*, 2, Cedam, Padova, 2005, 1343 ss.

⁴ Sulle innovazioni introdotte dalla l. n. 92/2012, v., tra i primi commenti, V. Pinto, *Prime chiose sulla disciplina delle collaborazioni a progetto*, in WP CSDLE "Massimo D'Antona".it – 152/2012; M. Marazza, *Il lavoro autonomo dopo la riforma del governo Monti*, in ADL, 2012, n. 4-5;

le previsioni del comma 1 dell'art. 61, ma, ancor più, in relazione alla loro determinazione in via transitoria secondo i parametri di comparazione (alla contrattazione collettiva dei lavoratori subordinati) di cui al comma 2 dello stesso art. 61⁵.

3. L'art. 24-bis della l. 7 agosto 2012, n. 134

Nel quadro a tinte fosche da ultimo tratteggiato, è maturato il repentino intervento del legislatore che, nel corso dell'iter parlamentare di conversione del decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto sviluppo, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134) ha introdotto l'art. 24bis, segnalando sin dalla rubrica l'intento di volere operare a "*tutela della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center*". Infatti, i primi sei commi di questa nuova disposizione, attraverso un insieme di prescrizioni procedurali e formali, sono tesi a evitare o contenere la delocalizzazione delle imprese esercenti *call center*⁶.

Ed è in questo contesto di prescrizioni e obiettivi che matura, altresì, l'introduzione del comma 7 dell'art. 23-bis citato a mente del quale «*All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: "rappresentanti di commercio" sono inserite le seguenti: " , nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound' per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è*

⁵ Anticipando l'emanazione della riforma Monti-Fornero, è del 23 maggio 2012 la richiesta di incontro urgente a firma congiunta delle organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL e UILCOM-UIL con i Ministri Fornero e Passera avente ad oggetto la crisi del settore dei *call center* in outsourcing in quanto "...la riforma del lavoro in discussione in parlamento...., prevedendo regole più certe e migliori per quanto attiene l'utilizzo dei contratti a progetto, regole ampiamente condivise dalle scriventi Organizzazioni, rischia, se non accompagnata da regole certe di mercato per quanto attiene la delocalizzazione, di far perdere tutti i posti di lavoro oggi in essere con un trasferimento delle attività in altri Paesi". A questa ha fatto seguito anche la richiesta di incontro urgente da parte dell'AssoContact (l'associazione nazionale dei *Call center* in Outsourcing) del 25/05/2012. Sui quotidiani si veda, tra gli altri, A. Biondi, *Allarme dei call center: in pericolo 30mila posti*, *Il Sole 24 Ore*, 23/04/2012.

Per un'analisi quantitativa del fenomeno *call center* v. M. Menditto, *I call center in Italia: chi ci lavora, come e perché*, in *Bollettino ordinario ADAPT*, n. 18/2012.

Il dibattito e l'allarme delle parti sociali generatosi in seguito all'emanazione della l. n. 92/2012 all'interno del settore dei *call center* in outsourcing, ha avuto larga eco sui quotidiani nazionali: *Call Center. A Rischio 30 mila posti*, in *Conquiste del lavoro*, 5 giugno 2012; *Call Center. Situazione ingovernabile. Sindacati chiedono incontro urgente*, in *Conquiste del lavoro*, 17 luglio 2012; *Le regole per i collaboratori, apprendisti, partite Iva, associati dopo la riforma*, in *Il sole 24 Ore*, 20 luglio 2012; ma non sono mancati contributi dalla dottrina: tra gli altri, vedi G. Gamberini, F. Pasquini, *Il futuro dei call center dopo la riforma Monti - Fornero tra delocalizzazioni e fuga nel sommerso*, in *Bollettino ADAPT*, n. 18/2012.

⁶ L'art. 27-bis stabilisce che: «1. Le misure del presente articolo si applicano alle attività svolte da *call center* con almeno venti dipendenti. 2. Qualora un'azienda decida di spostare l'attività di *call center* fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre deve darne comunicazione all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del registro delle opposizioni. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che già oggi operano in Paesi esteri. 3. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei *call center*, i benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, non possono essere erogati ad aziende che delocalizzano attività in Paesi esteri. 4. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un *call center* deve essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato e deve, al fine di poter essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale. 5. Quando un cittadino è destinatario di una chiamata da un *call center* deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui l'operatore è fisicamente collocato. 6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione».

consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento”».

In tal modo, viene profondamente modificato l’assetto previgente che, come si è visto, con riferimento all’attività dei *call center* in “*outbound*” disponeva la necessità di applicare ai rapporti di cocopro la regolamentazione dei contratti a progetto.

Si tratta di un passaggio importante al fine di chiarire il senso di talune ambiguità legate alla formula della legge.

L’inciso introdotto dall’art. 24-bis, infatti, ha ragione di essere proprio perché, in relazione alle attività dei *call center* in *outbound*, modifica la pregressa pacifica (e pacifica: v. *infra*) applicabilità della disciplina dei cocopro, avendo di mira l’obiettivo di escludere tale applicabilità.

Il senso di questa operazione di (ri)regolazione della materia lo si coglie con evidenza dalla lettura e dall’analisi della formulazione assunta, dopo l’introduzione dell’inciso di cui al comma 7 dell’art.

24bis citato, dalla prima parte dell’art. 61 del decreto legislativo n. 276/2003 a mente del quale:

«1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center ‘outbound’ per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore».

4. L’esclusione dei *call center* in *outbound* dall’obbligo di applicare ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa la disciplina dell’art. 61 e ss. d.lgs. n. 276/2003

Come detto, l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’art. 61 ss. del decreto legislativo n. 276/2003 è frutto della prima parte dell’inciso introdotto dal comma 7 dell’art. 24bis.

La non impeccabile formulazione della norma non lascia, tuttavia, adito a dubbi circa la volontà del legislatore di collocare i *call center* in *outbound* fuori dall’ambito di applicazione della disciplina obbligatoria dei cocopro, anche se tale esclusione è, in realtà, molto diversa da quella degli agenti e rappresentanti di commercio a cui è associata dalla lettera della prima parte dell’art. 61 del d.lgs. n. 276/2003.

Mentre, infatti, gli agenti e i rappresentanti di commercio sono esclusi dall’ambito di applicazione dei cocopro perché l’art. 61 d.lgs. n. 276 tiene ferma la “disciplina” a essi dedicata (*alias*, il tipo di contratto e la relativa regolamentazione di cui agli artt. 1742 e ss. del codice civile nonché gli Accordi Economici Collettivi di settore), per i *call center* la esclusione fa testualmente riferimento alle «attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center ‘outbound’».

Si tratta di una disposizione strutturalmente molto simile a quella di cui al comma 2 del medesimo art. 61 d.lgs. n. 276/2003 e, precisamente, alla esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei contratti di collaborazione a progetto delle attività rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche (affiliate a federazioni riconosciute dal CONI e disciplinate dall’art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289).

Insomma, la ragione della esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina dei cocopro è una precisa scelta del legislatore, frutto degli elementi macroeconomici e di contesto sopra evidenziati e, quindi, basata sulla espressa considerazione dell’attività di vendita mediante *call center* in *outbound* e non sulla valutazione di elementi e/o criteri legati alla natura e caratteristiche dell’attività dei lavoratori autonomi (come è per la esclusione dalla disciplina dell’art. 61 ss d.lgs. 276 degli agenti e rappresentanti di commercio ovvero dei professionisti iscritti agli ordini professionali).

La conseguenza giuridica di questa esclusione è la stessa di quella, sopra evidenziata, valevole per tutti i settori e i profili professionali per i quali i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa NON devono essere ricondotti *ex lege* (*alias*, imperativamente) a un progetto e alla relativa regolamentazione.

La sottrazione alla tipologia (e alla regolamentazione) dei cocopro, infatti, rende applicabile ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa la disciplina speciale, ove presente (come per gli agenti e i rappresentanti di commercio), ovvero quella residuale e generale *ex art. 409 n. 3 c.p.c.* e relative disposizioni attuative, secondo quanto già innanzi rilevato ⁷.

5. La residua ipotesi per i *call center in outbound* di applicare ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa la disciplina dell'art. 61 e ss. d.lgs. 276/2003

Se la prima parte dell'inciso introdotto dal comma 7 dell'art. 24-*bis* dispone – come abbiamo detto – l'esclusione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (costituiti nell'esercizio dell'attività dei *call center in outbound*) dalla riconduzione necessaria ai cocopro, la seconda parte dell'inciso del co. 7 cit. introduce una sorta di eccezione lì dove prevede che:

«Ferma restando la disciplina ... delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound' per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione ... devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici».

Anche in tal caso, la non impeccabile formulazione della norma lascia, comunque, intendere, con una certa chiarezza, la volontà del legislatore che l'esclusione delle attività dei *call center in outbound* dall'ambito di applicazione della disciplina dei cocopro non è totale né assoluta (come per le attività rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche ovvero per tutte le pubbliche amministrazioni) poiché essa è *consentita* nel rispetto del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

Ebbene il primo dato da evidenziare è che, mentre per tutti i settori e i soggetti rientranti nel campo di applicazione dell'art. 61 d.lgs. n. 276/2003 l'applicazione del contratto e della disciplina dei cocopro è imposta *ex lege* ed è inderogabile⁸, per le attività dei *call center in outbound*, al contrario, tale applicazione è semplicemente 'consentita' con una formulazione che non lascia adito a dubbi: l'applicazione di tale disciplina è solo consentita sia perché ordinariamente essa non è ammessa (essendo viceversa applicabile la disciplina dei cococo: v. *supra*) sia perché quando maturino le condizioni per la sua applicabilità (v. *infra*), l'applicazione rimane eventuale e volontaria e non (come per tutti gli altri settori e soggetti tenuti) obbligata e necessaria ⁹.

Il secondo dato da rilevare è che l'applicabilità della disciplina dei cocopro all'attività dei *call center in outbound* è consentita a condizione che il corrispettivo da porre a base del trattamento economico del contratto di collaborazione a progetto sia definito dalla contrattazione collettiva di riferimento.

⁷ D'altronde, ragionando *a contrariis*, se la scelta del legislatore fosse stata quella di estendere anche alle attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso *call center 'outbound'* obbligatoriamente la disciplina del contratto a progetto oggi rivisitata, avrebbe certamente evitato di intervenire con l'inciso di cui all'art. 61, comma 1, di cui discutiamo, essendo pacifica l'assegnazione al contratto di lavoro a progetto del ruolo di schema negoziale tendenzialmente "esclusivo" a disposizione dei committenti interessati a beneficiare delle particolari forme di lavoro autonome denominate "collaborazioni coordinate e continuative"; sul punto vedi, da ultimo e tra gli altri, V. Pinto, *Prime chiose ecc.*, cit., 2.

⁸ Come si è visto, l'art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276 stabilisce (dopo l'inciso dedicato ai *call center*) che «***i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore***»

⁹ Giunge alle stesse conclusioni V. Pinto, *Prime chiose ecc.*, cit., 23

Si tratta di una previsione che richiama quanto stabilito dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 in materia di corrispettivo, ma senza le indicazioni, limitazioni e comparazioni imposte da tale norma per la disciplina collettiva dei corrispettivi dei cocopro¹⁰.

Va peraltro evidenziato che, allo stato, manca la disciplina collettiva e, quindi, la precisa e ineludibile condizione posta dall'inciso del comma 1 dell'art. 61 secondo il quale nelle attività dei *call center* in *outbound* la utilizzazione del cocopro è consentita sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento; precisazione, questa, che in ogni caso esclude che, in mancanza di contrattazione collettiva nazionale di riferimento, il corrispettivo possa essere definito dalle parti in applicazione, ad esempio, dei limiti e degli elementi di comparazione di cui al co. 2 dell'art. 63 d.lgs. n. 276/2003¹¹.

Pasquale Chieco

Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Bari

Germano Farina

Consulente del lavoro in Bari

¹⁰ Trattasi di una deroga al principio per cui i compensi dei collaboratori a progetto – quand'anche determinati dalla specifica contrattazione collettiva per essi valida – non possono essere inferiori ai livelli retributivi previsti per i lavoratori subordinati “equiparabili”: V. Pinto, *Prime chiose ecc.*, cit., 23

¹¹ Sul punto va evidenziato come la trattativa per il rinnovo per il contratto delle telecomunicazioni, riguardante anche i call center, sia al momento bloccata: v. E. Cea, *Tlc. Interrotta trattativa su contratto per call center*, in *Conquiste del lavoro*, 17/12/2012.

Da ultimo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 29 dell'11 dicembre 2012 con i chiarimenti interpretativi, al proprio personale ispettivo, volti ad un corretto svolgimento dell'attività di vigilanza nei confronti delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, in relazione alle novità introdotte dai commi 23-24-25, dell'articolo 1, della legge n. 92/2012, ma senza dire circa il tema qui analizzato.